

(N. 1644-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE ROMANO Domenico)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 luglio 1956 (V. Stampati Nn. 2080 e 1623)*

d'iniziativa dei deputati CIBOTTO, CHIARINI, MICELI, CAVALLARI Vincenzo, CURTI, CAVAZZINI,
SAMPIETRO Giovanni, DUGONI, CREMASCHI, MONTANARI,
TAROZZI, CLOCCHIATTI, RICCA e BIGI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1956

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1958

Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è stato emanato per riordinare la complessa materia delle pertinenze idrauliche demaniali ed in particolare per incrementare la coltura del pioppo. Coltura di cui già dal 1936 si era compresa la grande importanza per l'economia italiana, tanto è vero che l'articolo 5 del detto decreto-legge stabiliva un canone puramente simbolico nelle concessioni. Ancora oggi la coltura del pioppo per quanto vada estendendosi ed intensificandosi non riesce a soddisfare il consumo nazionale: si produce molto meno (8/900.000 mc. annui) di quanto non si consumi (1.150.000 mc.) ed è evidente che l'importazione del legname di pioppo grava attualmente in modo notevole sulla nostra bilancia internazionale dei pagamenti.

È da rilevare che una notevole decadenza della pioppicoltura sulle pertinenze idrauliche si ebbe a seguito della legge 21 gennaio 1948, n. 8, che alla corresponsione di un affitto rivalutato aggiungeva la mezzadria del prodotto (metà allo Stato). Allo scopo pertanto di attenuare tale decadenza di coltura, intervenne la legge 31 luglio 1956, n. 1016, che, abolendo il sistema della mezzadria, fissava il fitto delle concessioni per ettaro annuo da un massimo di lire 22.000 ad un minimo di lire 8.000 e propriamente:

per le pertinenze di n. 1 ^a classe .	L. 22.000
per le pertinenze di n. 2 ^a classe .	» 18.000
per le pertinenze di n. 3 ^a classe .	» 12.000
per le pertinenze di n. 4 ^a classe .	» 8.000

In questo modo si venne a ristabilire un certo equilibrio nella complessa materia e nello stesso tempo si volle ribadire la bontà e la vitalità della legge fondamentale.

Precisiamo infatti che la legge 14 gennaio 1937, n. 402, è pienamente in armonia con il diritto del proprietario frontista ad acquistare la proprietà della pertinenza idraulica qualora la quota altimetrica della stessa venga modificata dalle vicissitudini alluvionali: e tale diritto è chiaramente espresso dagli articoli 941 e seguenti del Codice civile.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame verrebbe ora ad introdurre nella legge

fondamentale del 1937 sostanziali modifiche: infatti con l'articolo 4 il diritto di prelazione verrebbe attribuito: ai proprietari, affittuari enfiteuti ed usuari dei fondi rustici a condizione che essi, pur essendo frontisti, siano coltivatori diretti a termine dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353; che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari 10 e che la pertinenza da concedere abbia una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante. A tale proposito rileviamo che dall'entrata in vigore dell'articolo citato i coltivatori diretti non avrebbero nulla di cui avvantaggiarsi ma, anzi, verrebbero notevolmente danneggiati. Infatti, a parte la precisazione, che, salvo rari casi, le pertinenze idrauliche sono nella grande maggioranza già oggi in possesso di coltivatori diretti, i quali hanno la loro proprietà che talvolta si estende fino alle rive del fiume, seppur con fronte limitato a pochi metri, è noto che molte volte dette pertinenze non potrebbero venire concesse ai medesimi proprio per il fatto che spessissimo la superficie della pertinenza supera notevolmente quella del fondo fronteggiante proprio perchè quest'ultimo si riduce, particolarmente nelle zone del Veneto, a un ettaro se non addirittura ad una frazione di esso.

È evidente che in questi casi, che d'altra parte rappresentano una vasta percentuale, tale pertinenza dovrebbe venir concessa alle cooperative previste al punto 2 del citato articolo 4.

A nostro avviso in tale disposto è contenuta una grave ingiustizia nei confronti dei legittimi concessionari che, tra l'altro, vedono nella pertinenza una proprietà *in fieri* che potrà loro essere riconosciuta quando il terreno di carattere alluvionale, possa essere dichiarato fuori l'alveo — e perciò accatastato al frontista — per aver raggiunto le quote altimetriche previste da particolari disposizioni normative.

Ma oltre alla lesione di tali diritti il concedere indiscriminatamente le pertinenze idrauliche a cooperative bracciantili, in quanto tali, comporterebbe gravi inconvenienti dei quali i principali sarebbero:

1) tali particolari categorie di concessionari non saprebbero come accedere a queste terre se non per via fluviale e dovrebbero pertanto affrontare gravi disagi per trasportare *in loco* tutti gli attrezzi necessari alla messa a coltura del terreno e al relativo impianto, attrezzi che spesse volte sono di notevole mole, in particolare quando si tratta di trattori o altre macchine ben spesso necessarie allo scasso profondo delle terre in questione;

2) le cooperative bracciantili, tra l'altro, non sono generalmente in possesso di tali indispensabili mezzi strumentali non solo, ma, nella grande maggioranza, non possono avere previsioni economiche proiettate in un periodo di tempo, che si aggira mediamente da 12 ai 14 anni, necessario alla maturazione del prodotto legnoso e che comporta l'immobilizzo di notevoli capitali assomantisi spesso a milioni, di cui materialmente le cooperative, nella grande maggioranza, non sono in grado di disporre;

3) in base alle considerazioni brevemente esposte ai punti 1) e 2) è facilmente prevedibile che la coltura del pioppo sulle pertinenze verrebbe praticamente abbandonata, con gravi perdite della Nazione che si vedrebbe così gravata da ulteriori importazioni di legname di pioppo, la cui richiesta oggi è in continuo aumento;

4) di conseguenza il demanio che ha stabilito con la legge 31 luglio 1956, n. 1016, i nuovi canoni di concessione (canoni che si sono voluti fissare in misura piuttosto elevata proprio anche per avere la certezza di una certa serietà di intrapresa da parte del concessionario) vedrebbe diminuito il proprio introito di parecchi milioni di lire annue e dovrebbe accontentarsi del poco che verrebbe corrisposto dalle cooperative a titolo simbolico per lo sfalcio d'erbe spontanee, ecc.;

5) ricordiamo inoltre che le pertinenze idrauliche costituiscono un vero e proprio volano per l'assorbimento delle larghe eccedenze di mano d'opera che le aziende agricole devono necessariamente impiegare e che tro-

vano adeguata occupazione sulle pertinenze idrauliche quando in determinati periodi dell'anno il lavoro dei campi è assopito.

La cattiva utilizzazione delle pertinenze idrauliche comporterebbe necessariamente una notevole perdita per le categorie bracciantili che si vedrebbero così private di quegli arrotondamenti economici di cui avrebbero potuto venire in possesso lavorando sulle pertinenze quando queste fossero condotte però con criteri tecnici ed economici tali da garantire uno sfruttamento produttivistico della terra;

6) sempre nel caso in esame sono da prevedersi talune deprecabili turbative qualora la pertinenza raggiungesse la quota altimetrica necessaria per l'accatastamento di proprietà del frontista, durante il periodo di concessione a persone diverse dal medesimo: in questo caso si rivelerebbe di difficile regolamentazione un rapporto di concessione ormai snaturato.

Per tutti i sopraccennati motivi, riteniamo che al disegno di legge in esame debbano venir apportate opportune modifiche atte soprattutto a garantire il miglior possibile impiego dei terreni oggetto di concessione e ciò, a nostro avviso, potrà ottenersi, in via principale, solo mantenendo il diritto di prelazione a favore dei frontisti in quanto tali in armonia tanto con i principi contenuti nella legge del 1937 quanto con quelli dettati dal Codice civile.

Oltre però alle modifiche che si appalesano necessarie all'articolo 4, riteniamo opportuno modificare il punto 6 dell'articolo 1 prevedendo che in seno alla Commissione di che trattasi venga introdotto il principio della rappresentanza, oltre che dei coltivatori diretti, anche degli agricoltori, su un piano peritico.

Onorevoli Senatori, con le modifiche sopra esposte e per le ragioni che, a mio avviso, le giustificano, si confida che vorrete onorare della vostra approvazione il disegno di legge in esame.

ROMANO Domenico, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile.

Di essa fanno parte:

- 1) l'intendente di finanza;
- 2) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;
- 3) il capo del servizio idrografico competente;
- 4) l'ispettore agrario provinciale;
- 5) il capo del ripartimento forestale della provincia;

6) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti da nominarsi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

7) due rappresentanti della cooperazione da nominarsi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

9) due dottori agronomi da nominarsi, su terna proposta dall'ordine professionale, all'inizio di ogni anno dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione provvede a mantenere aggiornato l'esistente elenco delle pertinenze idrauliche demaniali ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Identico.

« La Commissione è presieduta dall'Intendente di finanza.

Di essa fanno parte:

- 1) l'ingegnere capo del genio civile;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;

6) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti e uno degli agricoltori da nominarsi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) *identico*.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto:

« La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 9 ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a coltivazione arborea, dovranno essere concesse con prelazione nell'ordine seguente:

1) ai proprietari, fittuari, enfiteuti ed usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione:

a) che essi frontisti siano coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

b) che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari dieci;

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante con la tolleranza in più del 10 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario;

2) a cooperative costituite tra lavoratori manuali, prevalentemente agricoli, o tra questi e coltivatori diretti.

Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate da sponde, la prelazione deve essere data alle cooperative indicate nel numero 2 del comma precedente.

Per la concessione delle pertinenze, l'amministrazione delle finanze procederà con il metodo della trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'amministrazione finanziaria procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune.

Ai concessionari di cui ai commi precedenti è fatto divieto di subconcedere, in tutto o in

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Identico.

1) *identico.*

a) *soppresso;*

b) *identico;*

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante con la tolleranza in più del 15 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario;

2) a cooperative costituite tra i lavoratori agricoli, o tra questi e coltivatori diretti.

Identico.

Identico.

Identico.

parte, le pertinenze ottenute, a pena di decadenza immediata della concessione, da pronunciarsi dall'amministrazione finanziaria concedente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali conserva il diritto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, numero 402 ».

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pertinenze idrauliche demaniali assegnate alle Comunità, agli Enti ospedalieri e agli Istituti di assistenza e beneficenza.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali conserva il diritto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, che viene esteso, su parere della Commissione, di cui all'articolo 1, ai Consorzi idraulici e di bonifica che ne facciano domanda ed esercitino la loro azione nella località.

Art. 5.

Identico.